



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

CM

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -
- Dott. PAOLA GHINOY - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -
- Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

ALTRE IPOTESI
RAPPORTO
PRIVATO

Ud. 18/07/2018 -
CC

R.G.N. 2635/2017

Ca. 27194
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2635-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis) che lo rappresenta e difende;

CF

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
 (omissis) SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4083/2016 della CORTE D'APPELLO di
 ROMA, depositata il 19/07/2016;
 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
 non partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
 GHINOY.

Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l'opposizione proposta da (omissis) avverso due intimazioni di pagamento aventi ad oggetto contributi Inps omessi per gli anni 2007 e 2008. La Corte territoriale, per quello che qui ancora rileva, argomentava che le cartelle di pagamento sottese alle intimazioni erano state notificate il 20.4.2009 e il 21.4.2009 e non avevano costituito oggetto di opposizione, sicché il debito si era stabilizzato ed era soggetto a prescrizione decennale, che nel caso non era decorsa.

2. Per la cassazione della sentenza (omissis) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui non hanno opposto attività difensiva l'Inps ed (omissis) sud s.p.a.

Considerato che:

1. come primo motivo , il ricorrente contesta la soluzione adottata dalla Corte territoriale per la ritenuta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995 e degli articoli 2953 e 2946 del codice civile.

Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il potere di riscossione coattiva dei contributi resta assoggettato alla prescrizione quinquennale, anche nel caso di cartelle esattoriali non impugnate;

2. come secondo motivo, dopo aver riferito che il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (omissis) sud s.p.a. e che tale capo di sentenza era stato fatto oggetto di gravame, lamenta che non vi sia stata alcuna pronuncia da parte della Corte d'appello in merito, pur essendo il decorso del termine prescrizionale imputabile al concessionario;

3. come terzo motivo, lamenta di essere stato condannato al pagamento delle spese di lite, senza alcuna considerazione

9

della particolare importanza della questione trattata, decisa solo nel 2016 dalle Sezioni Unite (sentenza n. 23397).

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Cy

Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale su tale aspetto non risulta corretta e conforme a diritto, al che consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio al giudice di merito, per un nuovo esame che ne tenga conto.

2. Il secondo motivo, che attiene alla legittimazione passiva di (omissis) non è stato oggetto di pronuncia da parte della Corte territoriale, che ha operato l'assorbimento improprio in virtù del principio della c.d. ragione più liquida. Tale questione potrà quindi essere riproposta in sede di rinvio.

3. Resta assorbito l'esame del terzo motivo.

4. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

cf

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.7.2018

Adriana Doronzo, *Presidente*

Adriana Doronzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 26 OTT. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima